

GUIDA TASI 2014

Che cos'è la TASI

Il legislatore, con la legge 147/2013, ha riorganizzato i tributi comunali, istituendo la I.U.C. (imposta unica comunale), che si articola in 3 distinte componenti:

- 1) l'IMU, già nota e confermata con i caratteri assunti nel 2013 (esenzione della prima casa purché non di lusso);
- 2) la TARI (tassa rifiuti), che prende il posto della TARES, riprendendone le caratteristiche principali;
- 3) la nuova TASI (tassa sui servizi indivisibili), che è il vero elemento di novità.

Caratteristiche generali della TASI

La legge non ha previsto una compiuta disciplina di questa nuova tassa, assegnando ai Comuni la maggior parte delle decisioni, da assumere con il ricorso alla potestà regolamentare generale.

A termine di legge l'aliquota BASE (ossia stabilita dal legislatore nel caso di mancata deliberazione da parte del Comune) è pari all'1 per mille dell'imponibile IMU, con l'ulteriore restrizione che se il Comune ha stabilito in IMU l'aliquota massima prevista, la TASI non sarà applicabile.

Per l'anno 2014, tuttavia, vale un regime speciale: il Comune può elevare l'aliquota al 2,5 per mille e, se decide di prevedere detrazioni sulla TASI per la prima casa, può ulteriormente elevare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille.

Dal momento che le **prime case** (salvo le case di lusso) nel 2013 non hanno pagato IMU ciò comporta che **l'aliquota massima** sulle stesse possa essere fissata fino **al 3,3 per mille**.

Per tutto ciò che non è prima casa (o relativa pertinenza, intesa con le restrizioni IMU) se l'aliquota applicata in IMU è pari al 10,6 per mille (1,06%) a termini di legge l'aliquota TASI potrebbe al massimo essere pari allo 0,8 per mille con vincolo di destinazione del gettito al finanziamento delle detrazioni sulla prima casa.

E' bene ricordare che la nuova tassa sostanzialmente serve ai Comuni per coprire il taglio dei trasferimenti compensativi dallo Stato per l'esenzione della prima casa (circa 4 milioni di euro).

La regressività della TASI

Si è visto che al confronto con l'IMU 2012 (ultimo anno nel quale la IMU si è pagata) emerge un carattere fortemente regressivo della TASI. Ciò significa che:

- a) gli appartamenti con rendite molto basse (che generavano una esenzione di fatto nell'IMU grazie al regime delle detrazioni previste dalla legge) dovrebbero pagare una TASI molto elevata (circa 120 – 150 euro contro gli zero euro pagati nel 2012);
- b) al crescere della rendita dell'appartamento, paradossalmente (la rendita in effetti dovrebbe rappresentare un maggior valore del bene e dunque un maggior indice tendenziale di ricchezza di chi lo possiede), si ridurrebbe il divario TASI / IMU (crescendo la rendita si riduce il maggior costo TASI rispetto all'IMU 2012)
- c) oltre il valore di 1.000 euro di rendita addirittura si verifica un risparmio di imposizione, con il paradosso finale che tanto più cresce la rendita tanto più il contribuente risparmia.

L'effetto matematico sopra rappresentato è il frutto della presenza di una detrazione in IMU che la legge non prevede più nella TASI, demandando ai Comuni la scelta se e in quale forma e misura applicarla.

Correttivo approntato: la detrazione mobile TASI

Per ovviare all'inconveniente della regressività insita nella TASI l'amministrazione comunale ha approntato le seguenti misure:

- a) applicazione della aliquota massima applicabile nel 2014 (3,3 per mille) sulle abitazioni principali

Questa scelta consente di ridurre al massimo possibile (ma l'effetto di risparmio non si riduce completamente) il risparmio (commisurato al costo IMU 2012) di chi ha abitazioni con rendite elevate (maggiore di 1000 euro).

- b) introduzione di una DETRAZIONE MOBILE nella TASI tale da assicurare a chi ha un appartamento con rendita più bassa una detrazione elevata e proporzionalmente decrescente, fino ad azzerarsi quando la rendita raggiunge i 1000 euro circa.

La previsione di una detrazione mobile comporta che non si possa presentare una tabella riassuntiva della detrazione, ma occorra obbligatoriamente trasformare il calcolo in modo da consentire a ciascuno di derivare l'esatta misura di detrazione a lui spettante.

- c) Reintroduzione della detrazione per figli nello stesso ammontare del 2012 (stesse condizioni)

Nell'insieme con queste misure così approntate si punta a consentire che il costo TASI 2014 sulla prima casa sia equivalente e non superiore a quanto pagato nell'IMU prima casa nel 2012.

Le decisioni assunte per il 2014

Con la delibera 36 del 29 aprile 2014 il Consiglio Comunale uscente ha stabilito le seguenti misure:

- a) aliquota 3,3 per mille solo sulla prima casa (con qualche limitata ipotesi di esenzione);
- b) introduzione della detrazione mobile utile a parificare il costo 2014 sulla prima casa a quello che si avrebbe applicando i parametri del 2012 e reintroduzione della detrazione per figli;
- c) assoggettamento al pagamento dell'aliquota 3,3 anche dei cd. "immobili merce" (fabbricati costruiti per la vendita ed invenduti, finché dura questo stato di mancata utilizzazione);
- d) azzeramento della TASI per ogni altro caso (ciò significa, semplificando, che la TASI non si paga su ciò per cui si paga l'IMU);
- e) rinvio del termine per il pagamento dell'acconto TASI 2014 alla data del **16 luglio 2014**.

Ulteriori misure correttive potranno eventualmente essere deliberate dal nuovo Consiglio Comunale eletto con le elezioni di fine maggio e in corso di insediamento.

Chi deve pagare la TASI 2014?

Sono tenuti al pagamento dell'acconto 2014 :

- a) tutti i proprietari o titolari di altro diritto reale minore su immobili adibiti ad abitazione principale, compresi il caso degli anziani ricoverati in istituto di ricovero permanente, non locati;
- b) i proprietari o titolari di altri diritti reali minori su immobili qualificabili come "immobili merce", ossia fabbricati costruiti per la vendita e rimasti invenduti (finché dura questa condizione).

Chi è esonerato dal pagamento della TASI a Casalecchio di Reno

Sono esclusi dal pagamento della TASI 2014 i casi che non godono di esenzione IMU sulla prima casa. Vi rientrano, a titolo di elencazione esemplificativa:

- immobili locati, quale che sia il contratto applicato;
- immobili in uso gratuito;
- immobili ad uso produttivo;
- abitazione principale del residente all'estero (**caso che il Comune di Casalecchio di Reno NON ha assimilato alla prima casa, e per il quale pertanto si paga l'IMU nella misura massima**);

Oltre a questi casi per il primo anno di applicazione, tenuto conto sia di ragioni di maggior tutela dei casi, sia della opportunità, per il primo anno di avvio della tassa, di evitare che si verificano casi di suddivisione del tributo fra possessore ed occupante (ipotesi contemplata dalla norma), sono stati **esonerati** (con disposizione speciale) dal pagamento i casi rientranti nell'elencazione dei punti lettere a, b, c, d dell'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011, nel testo recentemente modificato, e quindi:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile di appartenente alle forze armate ad ordinamento militare o civile che sia tenuto per ragioni di servizio a prestare servizio altrove.

Il calcolo ed il pagamento del tributo – Servizio Linkmate

Il tributo TASI deve essere pagato in autoliquidazione entro le scadenze di legge (eventualmente prorogate dal Comune con i poteri affidati dall'ordinamento). Ciò comporta che il contribuente, come già avviene per l'IMU, debba provvedere autonomamente al calcolo e alla compilazione del documento utile per il pagamento, eventualmente avvalendosi dell'assistenza dei CAAF.

A differenza di altri Comuni si è preferito non trasmettere comunicazioni con il canale postale (c'era un forte rischio di sovrapposizione con paralleli servizi resi dai CAAF, con la conseguente possibilità di aumentare la confusione), preferendo rendere disponibile un servizio personalizzato (ossia basato sui dati noti associati al contribuente) che permetta all'interessato di stampare in autonomia, comodamente da casa, il modello F24 necessario per il pagamento, senza bisogno di accedere agli uffici. In pratica si ottiene lo stesso effetto dell'invio a domicilio, restando nella libera scelta del cittadino se utilizzare questo servizio o affidarsi all'assistenza del CAAF.

Il servizio di assistenza al calcolo è pertanto direttamente disponibile dal sito internet del Comune (servizi on line – piattaforma LINKMATE).

Tale strumento, rilasciato ai primi di giugno, consente agli interessati di visualizzare il calcolo della propria posizione, la stampa del modello F24, l'analisi dei vari tributi.

Il servizio si incentra su un meccanismo di collaborazione utente / servizio comunale, fondato sull'affidamento e sulla responsabilità del contribuente nella verifica dei dati in possesso dell'amministrazione. Ove siano ravvisate differenze il contribuente potrà dialogare direttamente con l'ufficio mediante il canale Bachecca (piattaforma integrata in Linkmate mediante la quale utente e ufficio si scambiano indicazioni e comunicazioni, con la tracciatura dei quesiti o segnalazioni e delle risposte).

Per le persone che non abbiano confidenza con il mezzo informatico il Servizio Entrate fornirà la necessaria assistenza a chi ne farà richiesta.

Si invitano gli interessati a limitare l'accesso allo sportello ai soli casi di effettiva necessità, dando per scontato che la novità del tributo e la novità assoluta dello stesso comporteranno **afflussi di pubblico superiori alla media del periodo**.

Come si calcola la TASI

Innanzitutto occorre calcolare la base imponibile. Dal momento che il caso di più significativa applicazione è quello dell'abitazione principale, ci limiteremo ad esempi di calcolo riferiti a questo caso.

Naturalmente se il cittadino possiede un appartamento (A3, per esempio) e due garages (due C6) dovrà:

- a) per il garage con la rendita più bassa (solitamente la scelta del contribuente è fatta in questo modo) pagare entro il 16 giugno l'IMU; sullo stesso immobile la TASI non deve essere invece pagata per il 2014;
- b) per l'appartamento e il garage pertinenziale (che non pagano l'IMU per effetto dell'esenzione disposta dalla legge) si deve calcolare e pagare (entro il 16 luglio) la TASI.

Per il calcolo dell'imponibile si rammenta che l'operazione da compiere è la seguente:

RENDITA CATASTALE x 1,05 x 160

Per esempio se avessimo una rendita di 500 euro il valore imponibile sarebbe così ottenuto:

500 euro x 1,05 (coefficiente di rivalutazione) x 160 (moltiplicatore di legge) = 84.000 euro

Una volta ottenuto l'imponibile, al fine di consentire l'individuazione della DETRAZIONE MOBILE spettante all'interessato, si dovranno eseguire i seguenti passaggi:

calcolo di quanto il contribuente pagherebbe con l'applicazione dei parametri IMU (valore A)

Questo passaggio ha luogo tenendo conto:

- dei mesi di possesso : bisogna infatti tener conto di quando l'interessato diventa titolare dell'abitazione principale in corso d'anno (per esempio: chi compra un appartamento e lo adibisce ad abitazione principale dal 5 maggio 2014, data di presentazione della domanda di residenza, dovrà calcolare una TASI relativa a 8 mesi di possesso); naturalmente nella maggior parte dei casi il valore sarà uguale a 12 dodicesimi, il che equivale ad un moltiplicatore pari ad 1;
- della percentuale di possesso: come già nel calcolo IMU è necessario tener conto della percentuale di possesso (due coniugi comproprietari al 50% si assumeranno ciascuno la metà del tributo; il coniuge superstite, per effetto della previsione dell'articolo 540 del codice civile, si farà carico del 100%, stante il diritto di abitazione; nell'ipotesi di comproprietà con quote diverse dal 50% ognuno si assumerà la propria quota, evidenziando che nell'ipotesi in cui solo uno dei comproprietari ha un legame di prima casa sul bene, gli altri comproprietari – che pagano l'IMU al massimo – non pagheranno TASI);
- della detrazione di legge IMU, che era prevista, come si ricorderà, in misura pari a 200 euro per immobile (prima casa) su base annua, **avendo cura (questa è una differenza rispetto al regime IMU) di calcolare la stessa detrazione spettante in relazione**

alla percentuale di possesso (non più con suddivisione paritaria fra i comproprietari coabitanti).

Per spiegare meglio quest'ultima novità facciamo un esempio:

se l'appartamento è posseduto al 75% dalla moglie e per il restante 25% dal marito, entrambi residenti e coabitanti nell'appartamento, nel regime IMU 2012 la detrazione si sarebbe divisa a metà, mentre nel calcolo che occorre fare per giungere a determinare la detrazione TASI i 200 euro dovranno essere rapportati alla percentuale di possesso e pertanto si avrebbe:

moglie: 150 euro

marito: 50 euro

Occorre anche osservare che nella maggior parte dei casi questa differenza di modalità di calcolo non conduce a reali differenze. Il risultato finale sarà tendenzialmente lo stesso. La scelta del nuovo criterio di suddivisione della detrazione è funzionale ad una distribuzione delle detrazioni più precisa e puntuale.

Eseguite queste operazioni si è così determinato il valore A.

Successivamente si deve ottenere il valore lordo di TASI, ossia quanto costerebbe la TASI senza applicazione di alcuna detrazione.

L'operazione è semplice:

$$\text{imponibile} \times 3,3 \text{ per mille} = \text{valore B}$$

ovviamente rapportato ai mesi di possesso (condizione di permanenza dello stato di abitazione principale) e alle percentuali di possesso

Il terzo passaggio è la determinazione della misura spettante di DETRAZIONE MOBILE.

Quanto spetta al contribuente per far sì che, tendenzialmente, quanto è richiesto di TASI per il 2012 non sia superiore a quanto dovrebbe pagare applicando i parametri già in vigore nel 2012.

A tal proposito occorre evidenziare che al momento non è stata riproposta la maggiore detrazione IMU per valore di ISEE del 2012. Pertanto in circa 170 casi complessivamente considerati il costo TASI risulterebbe maggiore.

Per tali casi si consiglia: a) di effettuare il pagamento dell'acconto senza tener conto di tale ulteriore detrazione (al momento non riproposta); b) di ricontrollare le misure eventualmente approvate dal nuovo Consiglio Comunale in occasione del saldo, previsto per il mese di dicembre.

La misura della detrazione spettante è pari alla differenza matematica fra B ed A intendendo per :

B : costo TASI lordo con aliquota 3,3 per mille

A : costo 2014 con parametri IMU del 2012 al netto della detrazione

Detrazione mobile : B – A

L'importo da pagare sarà dunque pari a B meno la detrazione mobile, ovviamente rapportato alla rata (o intero) che si intende pagare. Dovrà inoltre essere sottratta l'eventuale quota della detrazione per figli, riportando nell'F24 il totale della detrazione applicata. Il tutto rapportato alla rata che si intende pagare.

Esempio:

Rendita 500 euro + un C6 di 120 euro di rendita
Comproprietà 50% fra coniugi
1 figlio di età inferiore a 26 anni coabitante

Valore imponibile 104.160 euro

Calcolo A

$104.160 \times 4,5 / 1000 \times 50\% - (250 \times 50\%) = 109,36$ euro

La quota così determinata è il costo annuo per contribuente con i parametri IMU

Calcolo B

$104.160 \times 3,3 / 1000 \times 50\% = 171,86$ euro

Detrazione spettante (B – A)

$171,86 - 109,36 = 62,50$ (misura annua per contribuente)

Importo da pagare

$171,86$ (TASI lorda) – $62,50 = 109,36$ euro

Tale misura corrisponde alla rata unica o valore annuale netto da corrispondere (per 12 dodicesimi)

Se i contribuenti optano per il pagamento rateale pagheranno la metà dell'importo, ossia 55 euro in acconto e 54 euro a saldo.

Detrazione da indicare nell'F24

L'ammontare della detrazione che spetta individualmente nel caso oggetto dell'esempio è pari a 125 euro su base annua. Se il contribuente paga a rate indicherà un valore di 62 euro in acconto e 63 euro a saldo.

Nozione di abitazione principale

E' la stessa nozione – con le stesse restrizioni – dell'IMU. Si intende per abitazione principale l'unità iscritta nella categoria catastale A (diversa da A10) nella quale il proprietario dimora ed è residente. Le due condizioni devono coesistere. Se manca una di esse viene meno la possibilità di riconoscere i benefici. Come avveniva nell'IMU le pertinenze seguono il regime dell'abitazione principale, ma limitatamente ad una per categoria catastale.

Periodi di possesso

Gli esempi riportati di seguito sono effettuati per un possesso che si protrae per 12 dodicesimi. Se l'evento che interessa (acquisizione della residenza, acquisto della prima casa o vendita in corso d'anno, nascita di un figlio o raggiungimento del 27° anno di età, ecc) si verificano nel corso del 2014 il contribuente ne dovrà tener conto in sede di calcolo riportando il calcolo ai mesi effettivi interessati.

Versamento della TASI (scadenze)

Il Comune di Casalecchio di Reno ha stabilito che per il 2014 le scadenze sono:

- per l'acconto o versamento in unica soluzione: **16 luglio 2014**
- per il saldo : 16 dicembre 2014

Oltre tali termini tassativi si incorre nell'applicazione delle sanzioni (30% per omesso versamento). E' possibile sanare l'eventuale ritardo con il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Si consiglia di utilizzare la piattaforma Linkmate.

Il versamento deve essere eseguito con modello F24.

Il modello da utilizzare è disponibile in versione completamente compilata mediante stampa in autonomia dalla sezione riservata del sito internet del Comune – sezione Servizi on line – Linkmate. Le credenziali per l'accesso sono le stesse trasmesse per l'IMU e la TARI. E' ancora possibile l'accesso con i dati del versamento IMU. E' inoltre possibile utilizzare le credenziali di Federa come anche la richiesta di un nuovo set di credenziali.

In caso di problemi ad accedere si prega di contattare il servizio Entrate inviando una e_mail e lasciando un numero di telefono e una casella e_mail a cui rispondere.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3958 – TASI su abitazione principale e relative pertinenze

3961 – TASI altri fabbricati (unicamente per gli immobili merce)

Fattispecie esonerate dal pagamento della TASI

Tra i casi esonerati dal pagamento si evidenzia quello dei separati, qualora vi sia assegnazione dell'abitazione a uno dei coniugi.

Come noto secondo la giurisprudenza l'assegnazione della casa coniugale in occasione delle azioni di separazione legale costituisce un diritto di godimento e non un diritto reale. Per questa ragione

il legislatore ha introdotto una finzione giuridica, prevedendo con norma speciale che nel caso dell'IMU si considera questo diritto come un vero e proprio diritto reale di abitazione (ma ai soli fini dell'IMU).

Dal momento che la nozione non può essere estesa automaticamente alla TASI si sarebbe potuto verificare il paradosso che il coniuge, non proprietario ma assegnatario della casa avrebbe dovuto pagare solo il 10% della TASI (in quanto occupante), restando il restante 90% a carico del coniuge non assegnatario (ma proprietario).

L'esonero previsto risolve almeno per il momento il caso, ma si invitano gli interessati (onde evitare nel futuro il ricevimento di comunicazioni di irregolarità) a darne comunicazione al Comune per l'aggiornamento dei dati in proprio possesso.

Altri esempi di calcolo

Caso 1: percentuale di possesso 100% - mesi di possesso 12/12 – nessun figlio

1.1. Rendita appartamento 250 euro – nessuna pertinenza

Il valore imponibile è ottenuto con la formula:

$$250 \times 1,05 \times 160 = 42.000 \text{ euro}$$

Si noti che questo caso sarebbe stato esente IMU per totale assorbimento dell'imposta da parte della detrazione di legge.

Infatti l'imposta IMU con parametri 2012 sarebbe uguale a

$$42.000 \times 4,5 \text{ su } 1000 = 189 \text{ euro}$$

Quindi, seguendo le indicazioni fornite il parametro A sarebbe uguale a zero.

La TASI lorda sarebbe pari a :

$$42.000 \times 3,3 \text{ per mille} = 139 \text{ euro (valore di B)}$$

In questo caso un contribuente che nel 2012 non ha pagato nulla di IMU sarebbe costretto a pagare 139 euro di TASI.

La detrazione mobile spettante sarà dunque uguale a

$$\mathbf{139 (B) - 0 (A) = 139 (detrazione mobile)}$$

L'esempio conferma il principio della neutralità.

Riesaminiamo lo stesso esempio con valori di rendita differenti:

1.2 Rendita appartamento 500 euro + presenza di un garage con rendita 120 euro

In questo caso il valore imponibile totale è pari a :

$$(500 + 120) \times 1,05 \times 160 = 104.160 \text{ euro}$$

$$\text{Valore di A: } 104.160 \times 4,5 \text{ su mille} - 200 \text{ euro} = 269 \text{ euro}$$

$$\text{Valore di B: } 104.160 \times 3,3 \text{ per mille} = 344 \text{ euro}$$

$$\text{Detrazione mobile spettante: } B - A = 344 - 269 = 75 \text{ euro}$$

Come si vede al crescere dell'ammontare della rendita spetta una detrazione inferiore per riallineare il costo 2014 al costo che si aveva nel 2012.

1.3. Rendita di 1.100 euro

$$\text{Valore di A: } 632 \text{ euro}$$

$$\text{Valore di B: } 610 \text{ euro}$$

In questo caso il costo che si aveva con i parametri 2012 era superiore al costo TASI al 3,3 per mille senza detrazioni. In questo caso la detrazione mobile vale zero.

Caso 2: comproprietà fra coniugi al 50% - mesi di possesso 12/12 - nessun figlio

2.1 Appartamento con rendita di 450 euro + pertinenza di euro 150

Valore imponibile totale: 100.800 euro

Costo derivato per ciascun coniuge:

Valore di A: $100.800 \times 4,5 \text{ su mille} \times 50\% - (200 \text{ euro} \times 50\%) = 127 \text{ euro}$

Valore di B : $100.800 \times 3,3 \text{ per mille} \times 50\% = 167 \text{ euro}$

Detrazione spettante a ciascun coniuge: $167 - 127 \text{ euro} = 40 \text{ euro}$

2.2 Appartamento con rendita di 570 euro + un C6 di 120 euro + un C7 di 50 euro

Valore imponibile totale : 124.320 euro

A per ciascuno = 180 euro

B per ciascuno = 205 euro

Detrazione spettante a ognuno: 25 euro

Caso 3 : comproprietà con quote differenti e situazioni diversificate – nessun figlio

3.1. Tizio è proprietario al 25% e abita nell'appartamento che ha rendita di 600 euro. Il fratello Caio è proprietario del restante 75%

In questo caso solo Tizio deve pagare la TASI, mentre Caio dovrà pagare l'IMU.

Il calcolo per Tizio è il seguente:

valore imponibile: 100.800

quota A per Tizio: $100.800 \times 4,5 \text{ per mille} \times 25\% - (200 \text{ euro} \times 25\%) = 63 \text{ euro}$

quota B per Tizio: $100.800 \times 3,3 \text{ per mille} \times 25\% = 83 \text{ euro}$

Detrazione spettante: 20 euro

3.2 Sempronia e Manlio sono coniugi. La moglie è proprietaria al 90% del bene e Manlio solo del restante 10% . Rendita di 500 euro + 120 di garage.

Nel sistema IMU precedente Manlio non avrebbe pagato alcuna imposta poiché avrebbe usufruito del 50% della detrazione dei 200 euro. Con un valore imponibile di 104.160 euro il costo IMU per Manlio sarebbe stato nel 2012 di 47 euro lordi, ossia zero euro (per l'assorbimento dei 100 euro di detrazione). Con il calcolo che ora occorre rifare il valore A (calcolo 2014 con il parametro IMU) darebbe:

$104.160 \times 4,5 \text{ per mille} \times 10/100 - (200 \text{ euro} \times 10/100) = 27 \text{ euro}$

Il valore di B (quota lorda TASI) è pari a :

$104.160 \times 3,3 \text{ per mille} \times 10/100 = 34 \text{ euro}$

In questo caso la detrazione mobile spettante è pari ad euro $34 - 27 \text{ euro} = 7 \text{ euro}$

Manlio dunque dovrà pagare complessivamente per l'intero 2014 la somma di 27 euro, eventualmente da suddividere fra acconto e saldo.

Sempronia invece dovrà fare il seguente calcolo:

quota A: $104.160 \times 4,5 / 1000 \times 90/100 - (200 \times 90/100) = 242$ euro

quota B : $104.160 \times 3,3 / 1000 \times 90/100 = 309$ euro

Detrazione spettante : $309 - 242$ euro = 67 euro

Sempronia pagherà 242 euro e Manlio 27 per un totale di euro 269

Allo stesso risultato si perviene se si ricalcola il dovuto come immobile unitario:

valore A : $104.160 \times 4,5/1000 - 200$ euro = 269 euro

valore B : $104.160 \times 3,3$ per mille = 344 euro

Detrazione spettante : $344 - 269$ euro = 75 euro

Il pagamento in forma unificata

La legge TASI consente agli interessati di unificare il pagamento. In pratica in presenza di una pluralità di comproprietario può assolvere l'intero tributo uno solo di tutti i comproprietari. Naturalmente questa semplificazione è concessa a patto che non produca una riduzione della tassa versata al Comune.

Il sistema di calcolo automatizzato predisposto dal Comune (piattaforma Linkmate) è strutturato per replicare la posizione IMU e quindi rispecchia la suddivisione per quote di ogni comproprietario. **Qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di pagare unitariamente dovrà farne richiesta al Servizio Entrate oppure utilizzare le apposite funzionalità di Linkmate.**

La maggiore detrazione per figli

Gli esempi finora rappresentati non tengono conto del numero dei figli.

Il Comune ha inteso riproporre la stessa misura di detrazioni per i figli già in vigore nel 2012:

- i figli devono essere coabitanti e residenti nello stesso nucleo familiare e non devono avere più di 26 anni;
- gli stessi figli non occorre che siano fiscalmente a carico;
- spetta una detrazione di 50 euro per figlio ad anno;
- il valore massimo teorico applicabile al nucleo è di massimo 400 euro su anno (8 figli).

Dal momento che tale maggiore detrazione è equivalente a quella del 2012 (in termini di modalità di computo) sarà sufficiente sottrarre la quota di detrazione spettante (in base al numero dei figli, ai mesi di possesso, alla quota % di proprietà) alla fine del calcolo. Più correttamente si può rifare il calcolo inserendo la componente della detrazione figli nel calcolo del parametro A.

Con riferimento agli esempi dati:

caso 1.1 – in questo caso l'imposta è già azzerata e pertanto la detrazione per figli si perde

caso 1.2 - se ci fosse un figlio l'ulteriore detrazione spettante di 50 euro comporterebbe che la TASI annuale dovuta è pari a 269 euro – 50 euro = 219 euro

caso 2.1 – in presenza di un figlio si avrebbe 127 euro (TASI annuale dovuta) – 25 euro ciascuno ossia un netto di 102 euro annui

caso 3.2. – sono presenti due figli: Manlio che avrebbe pagato 27 euro pagherà

$27 - (100 \text{ euro} \times 10/100) = 17$ euro

mentre Sempronia che avrebbe pagato 242 euro pagherà $242 - (100 \text{ euro} \times 90/100) = 152$ euro
In totale il loro costo finale sarà di $17 + 152$ euro ossia 169 euro

Stesso risultato si otterrebbe se Sempronia decidesse di assumere interamente il pagamento a proprio nome della TASI (secondo la facoltà concessa dalla legge). Infatti avrei:

$269 \text{ euro} - 100 \text{ euro} = 169$ euro netti finali